


Regione Umbria - Assemblea legislativa

————— XI LEGISLATURA —————

III Commissione consiliare permanente **SANITÀ E SERVIZI SOCIALI**

Processo verbale n. 46
Seduta del 8 aprile 2021
Approvato il 15 aprile 2021

Publicazione ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento interno



III Commissione consiliare permanente

PROCESSO VERBALE

L'anno 2021, il giorno 8, del mese di aprile, alle ore 10,00 in Perugia, presso la sede dell'Assemblea legislativa, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del Regolamento interno, prot. n. 2285 del 6 aprile 2021, si è riunita la III Commissione consiliare permanente nella Sala Brugnoli, per la trattazione degli argomenti riportati nel presente verbale.

Presiede il Presidente Eleonora Pace, presente in sede.

Sono presenti i seguenti Consiglieri componenti la Commissione:

<i>Vice Presidente</i>	Michele Bettarelli	<i>Gruppo consiliare Partito Democratico</i>	<i>Presente collegato in videoconferenza</i>
<i>Componente</i>	Tommaso Bori	<i>Gruppo consiliare Partito Democratico</i>	<i>Presente collegato in videoconferenza</i>
"	Paola Fioroni	<i>Gruppo consiliare Lega Umbria</i>	<i>Presente in sede</i>
"	Andrea Fora	<i>Gruppo consiliare Patto civico per l'Umbria</i>	<i>Presente collegato in videoconferenza</i>
"	Valerio Mancini	<i>Gruppo consiliare Lega Umbria</i>	<i>Presente collegato in videoconferenza</i>
"	Stefano Pastorelli	<i>Gruppo consiliare Lega Umbria</i>	<i>Presente collegato in videoconferenza</i>
"	Francesca Peppucci	<i>Gruppo consiliare Lega Umbria</i>	<i>Presente collegata in videoconferenza</i>

Sono inoltre presenti i Consiglieri, non componenti la Commissione:

Eugenio Rondini, *Gruppo consiliare Lega Umbria*, presente collegato in videoconferenza, quale proponente dell'Atto n. 69 all'O.d.g. di seduta odierna;

Simona Meloni, presente in sede, e Fabio Paparelli, presente collegato in videoconferenza, quali proponenti dell'Atto n. 277 all'O.d.g. di seduta odierna.

Per la Giunta regionale presenti in videoconferenza:

- l'Assessore alle infrastrutture, trasporti, opere pubbliche e politiche della casa Enrico Malasecche Germini
- la Responsabile della Sezione Edilizia residenziale e flussi finanziari e della Sezione Interventi per la casa Carla Ciucci



III Commissione consiliare permanente

Assistono alla seduta:

Per la Sezione Segreteria della III Commissione permanente, delle Commissioni speciali, delle Commissioni d'inchiesta e della Commissione di garanzia statutaria, che verbalizza

Seriana Mariani In presenza

Le Funzionarie

*Alessandra Lucci In presenza
Daniela Valigi In collegamento*

La Posizione Organizzativa professionale Analisi tecnico-normativa, Assistenza giuridica e Attuazione del diritto europeo

Alessandra Grimaccia In presenza

Per la Sezione Analisi e Valutazione delle politiche pubbliche e Assistenza al Collegio dei Revisori dei conti – La Responsabile Il Funzionario La Funzionaria

Maria Rita Francesconi In collegamento

Nicola Falocci In presenza

Angela Manicketh In collegamento

Per la Sezione Sistema informatico

Andrea Giottoli In presenza

Per l'Ufficio Stampa il Redattore

Paolo Giovagnoni In collegamento

Alle ore 10,24 sono presenti in sede: il Presidente Eleonora Pace e la Consigliera Paola Fioroni.

Sono presenti collegati in videoconferenza i Consiglieri: Andrea Fora, Tommaso Bori, Francesca Peppucci e Stefano Pastorelli.

Il Presidente Eleonora Pace, constatata la presenza del numero legale per la validità della riunione, alle ore 10,24 dichiara aperta la seduta.

È presente il Consigliere Valerio Mancini, collegato in videoconferenza (ore 10,25)


OGGETTO N. 1

APPROVAZIONE PROCESSO VERBALE PRECEDENTI SEDUTE

Il Presidente sottopone ad approvazione il processo verbale della seduta tenuta dalla Commissione medesima il giorno 25 marzo 2021.

La Commissione ha approvato, senza osservazioni, il verbale della seduta del 4 marzo 2021 con n. 6 voti favorevoli dei seguenti Consiglieri presenti in sede: Eleonora Pace e Paola Fioroni; Andrea Fora, Valerio Mancini, Stefano Pastorelli e Francesca Peppucci che, collegati in video conferenza, interpellati dal Presidente Eleonora Pace hanno espresso a voce, in modo chiaro ed inequivocabile il proprio voto favorevole.

Il Presidente Eleonora Pace, passa all'esame dell'oggetto n. 2.



III Commissione consiliare permanente

**OGGETTO N. 2
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente Eleonora Pace comunica quanto segue:

- I. pervenute osservazioni (prot. 2329 del 6.4.2021) da parte del Referente Regionale Umbria A.I.L.A. ONLUS-APS, Vittoriano Leto, sull'atto n. 521 – PDL – Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità;
- II. pervenuta nota del Presidente dell'Assemblea legislativa (prot. 2277 del 1/4/2021) con la quale comunica che su richiesta della Giunta regionale si provvede al ritiro dell'atto n. 825 con conseguente archiviazione del procedimento, atteso che la Relazione in esso contenuta, è già oggetto dell'atto n. 817 – ASE – Relazione sull'attuazione degli interventi nell'ambito del fondo regionale per la non autosufficienza - anno 2019;
- III. pervenuta nota del Presidente dell'Assemblea legislativa (prot. 2152 del 29/3/2021) con la quale comunica che l'atto n. 827 – PDL di iniziativa del Consigliere Peppucci e Carissimi, concernente: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini)" è stato sottoscritto anche dalla Consigliera Paola Fioroni;
- IV. pervenuta richiesta di audizione (prot. 2366 del 7/4/2021) da parte del Consigliere Valerio Mancini per approfondire, alla presenza dell'Assessore Regionale alla Sanità, la tematica delle cure domiciliari per contrastare il Covid-19, fornendo un elenco di medici, biologi e nutrizionisti da invitare, che potrebbe essere integrato dalla Commissione con altri specialisti;
- V. Assegnati alla Commissione i seguenti atti:
 - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2016, N. 14 (NORME PER LE POLITICHE DI GENERE E PER UNA NUOVA CIVILTÀ DELLE RELAZIONI TRA DONNE E UOMINI)
Tipo Atto: DISEGNO O PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
Iniziativa: CONSR. PEPPUCCI, CARISSIMI E FIORONI
Atto numero: 827
Competenza: Redigente
 - NORME PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA LETTURA
Tipo Atto: DISEGNO O PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
Iniziativa: CONSR. FIORONI, PASTORELLI E NICCHI
Atto numero: 836
Competenza: Redigente
 - NORMATIVA SUI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO E SUI SERVIZI PER I DISTURBI NEUROPSICHIATRICI INFANTILI E PER QUELLI DI TRANSIZIONE
Tipo Atto: DISEGNO O PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE



III Commissione consiliare permanente

Iniziativa: CONSR. SQUARTA E PACE

Atto numero: 834

Competenza: Redigente

- RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PRESTITO SOCIALE D'ONORE DI CUI AGLI ARTT. 328 E SS. DELLA L.R. 09/04/2015, N. 11 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SANITÀ E SERVIZI SOCIALI) - ADEMPIMENTO ALLA CLAUSOLA VALUTATIVA DI CUI ALL'ART. 407, COMMA 4, DELLA MEDESIMA LEGGE

Tipo Atto: ATTO DA SOTTOPORSI ALL'ASSEMBLEA AI FINI DEL SOLO ESAME

Iniziativa: G. R. DELIB. N. 226 DEL 24/03/2021

Atto numero: 824

Competenza: Referente

La Commissione prende atto delle comunicazioni presentate.

Interviene l'Assessore Enrico Malasecche Germini per un saluto e per informare che a causa di problemi particolarmente urgenti legati ai temi ferroviari e al PNRR, tenuto conto del tipo di lavoro che la Commissione si appresta a svolgere delega la dott.ssa Carla Ciucci esperta in materia che ha inoltre seguito fino ad oggi i lavori in collaborazione con la dott.ssa Grimaccia.

Il Presidente Eleonora Pace introduce gli oggetti nn. 3 e 4 ricordando che oggi si inizia l'esame dell'articolato assumendo come testo base quello formulato dalla Sottocommissione con gli atti abbinati 69 e 41.

OGGETTO N.3

ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 28/11/2003, N. 23 (NORME DI RIORDINO IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE)

Tipo Atto: DISEGNO O PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Iniziativa: CONSR. PACE E SQUARTA

Atto numero: 41

Competenza: Redigente

OGGETTO N.4

ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 28/11/2003, N. 23 (NORME DI RIORDINO IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE)

Tipo Atto: DISEGNO O PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Iniziativa: CONSR. FIORONI, PASTORELLI, ALESSANDRINI, CARISSIMI, MANCINI, NICCHI, PEPPUCCI E RONDINI

Atto numero: 69

Competenza: Redigente

Atti abbinati ai sensi dell'art. 25 comma 3 del Regolamento interno.



III Commissione consiliare permanente

È disponibile e consegnata per mail, per la seduta odierna, ai componenti la Commissione la tabella aggiornata, contenente il testo unificato degli atti 69 e 41, con le proposte di Ater regionale unitamente ad altre proposte e osservazioni tecniche elaborate dagli Uffici dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 9/2021 (impugnativa I.r. Abruzzo).

Il Presidente Eleonora Pace sottopone alla Commissione l'esame dell'articolato riformulato dagli Uffici sulla base del testo unificato degli atti n. 41 e n. 69 elaborato dalla Sottocommissione.

La Commissione concorda con il Presidente Pace di procedere all'esame delle sole modifiche proposte al testo della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale).


Su richiesta dei proponenti, consiglieri Fabio Paparelli e Simona Meloni, la Commissione decide di prendere in considerazione, contestualmente all'esame dell'articolato sopra citato, anche i contenuti dell'atto n. 277 (ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 28/11/2003, N. 23 (NORME DI RIORDINO IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE) iscritto all'oggetto n. 5.

A seguito della discussione che si apre sulla possibilità raccordare il testo in esame con i contenuti dell'atto n. 277, la Commissione decide di accogliere la proposta di inserire la parola "rigenerazione" nelle sue varie declinazioni, in tutti i commi in cui è stata proposta.

Il Presidente Pace procede alla lettura delle modifiche all'articolo 1.

Articolo 1 – Finalità della legge

- comma 2:
"2. Le politiche abitative si integrano con quelle di riqualificazione e rigenerazione urbana promosse dai Comuni e concorrono prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente, anche non occupato, in particolare nei centri storici."
- comma 2, lett. a):
"a) ad incrementare e riqualificare e rigenerare il patrimonio di edilizia residenziale sociale;"
- comma 4:
"4. Gli interventi edilizi perseguono obiettivi di qualità e di vivibilità dell'ambiente interno ed esterno all'abitazione, coerentemente con le finalità di contenimento dei costi di costruzione, favoriscono la diffusione di soluzioni di architettura ecocompatibile e di risparmio energetico, nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile di cui alla legge regionale 21 gennaio 2015 n.




III Commissione consiliare permanente

1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate). Gli interventi edilizi assicurano, altresì, nel caso di recupero, il raggiungimento dei necessari livelli di sicurezza statica ed antisismica di cui alla stessa l.r. 1/2015. A tal fine la Giunta regionale promuove e coordina interventi volti a sperimentare nuove tipologie edilizie, materiali, tecniche d'intervento e forme di gestione.”.
La Commissione concorda sulle modifiche all'articolo 1 della l.r. 23/2003 nel testo sopra riportato.

Il Presidente procede con la lettura delle modifiche all'articolo 2.

Articolo 2 – Programmazione regionale

- comma 3:
“3. Il piano triennale, secondo gli indirizzi definiti dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER), in armonia con la programmazione regionale di settore e con il Piano urbanistico strategico territoriale, tiene conto delle finalità di cui all'articolo 1, dei fabbisogni abitativi primari e della consistenza del patrimonio di ERS, determinati a norma dell'articolo 6 bis, espressi anche da particolari categorie sociali. In particolare:”;
- comma 3, lett. b):
“b) ripartisce i finanziamenti per le categorie di intervento ritenute prioritarie, ivi compresi i progetti di autocostruzione di cui all'articolo 1 ter, comma 2, lettera c), per ambiti territoriali coincidenti con le zone sociali di cui all'articolo 268 bis della Legge Regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), di seguito ambiti territoriali, in relazione anche alla disponibilità di aree edificabili, di edifici da recuperare e di programmi organici di intervento dei Comuni;”;
- comma 3, lett. c):
“c) tiene conto prioritariamente della necessità di recuperare, a fini abitativi, il patrimonio edilizio esistente nei centri urbani per limitare ulteriori fenomeni di espansione delle città, promuovendo politiche integrate di riqualificazione e rigenerazione urbana e del sistema delle infrastrutture, di miglioramento dei servizi e della accessibilità dei centri storici;”;
- comma 3, lett. d):
“d) indica i finanziamenti da destinare a specifiche categorie di utenti, tra i quali le persone con disabilità, anziani, giovani, studenti universitari, cittadini extracomunitari;”;
- comma 5:



III Commissione consiliare permanente

“5. Il piano triennale è approvato dall’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, previa concertazione e partenariato istituzionale e sociale ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.”.

La Commissione concorda sulle modifiche all’articolo 2 della l.r. 23/2003 nel testo sopra riportato.

Il Presidente procede con la lettura delle modifiche all’articolo 6.

Articolo 6 – Osservatorio della condizione abitativa

- comma 2:

“2. L’Osservatorio della condizione abitativa costituisce il supporto informativo per la rilevazione dei fabbisogni e il monitoraggio permanente della situazione abitativa nei diversi ambiti territoriali, nonché per la rilevazione della consistenza del patrimonio di ERS a norma dell’articolo 6 bis. L’ATER regionale, i comuni, gli operatori privati, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria contribuiscono alla implementazione e all’aggiornamento della sua banca dati.”;

- comma 4:

“4. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, le modalità per l’attività ed il funzionamento dell’Osservatorio della condizione abitativa e fissa i criteri per la valutazione periodica dei fabbisogni abitativi secondo quanto previsto all’articolo 6 bis, anche avvalendosi della collaborazione dei comuni e dell’ATER regionale.”;

- comma 5:

“5. Le informazioni rese disponibili dall’Osservatorio della condizione abitativa costituiscono la base informativa per l’adozione del programma operativo annuale, di seguito POA.”.


La Commissione concorda sulle modifiche all’articolo 6 della l.r. 23/2003 nel testo sopra riportato.

Il Presidente procede con la lettura del nuovo articolo 6 bis.

Articolo 6 bis – Consistenza del patrimonio di edilizia residenziale sociale e rilevazione dei fabbisogni abitativi

“1. La consistenza del patrimonio di ERS esistente ed il fabbisogno abitativo primario vengono determinati e rilevati con cadenza annuale per ambiti territoriali.

2. A tale fine, gli operatori di cui all’articolo 25 trasmettono i dati sulle unità abitative entro il 30 Aprile dell’anno successivo, comprese le unità abitative non immediatamente assegnabili per carenze manutentive, nonché quelle



III Commissione consiliare permanente

derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dai POA, ai comuni capofila delle zone sociali di appartenenza che ne curano l'inoltro all'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 6."

La Commissione concorda con la proposta di inserire l'articolo 6 bis nel testo sopra riportato.

Il Presidente procede con la lettura delle modifiche all'articolo 8.

Articolo 8 – Contributo per la prima abitazione

- comma 2:

"2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per l'acquisto o per il recupero o per l'acquisto e recupero o per la costruzione di abitazioni da cedere in proprietà a favore dei beneficiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22, comma 1, ovvero di abitazioni da cedere in proprietà differita dopo un periodo di locazione di almeno otto anni a favore dei locatari in possesso dei medesimi requisiti.";

- comma 3:

"3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso altresì per la realizzazione di progetti di autocostruzione di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c) da parte di cooperative di autocostruzione in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1.".

La Commissione concorda sulle modifiche all'articolo 8 della l.r. 23/2003 nel testo sopra riportato.

Il Presidente procede con la lettura delle modifiche all'articolo 8 bis.


Articolo 8 bis – Contributo per la prima abitazione a privati singoli

- comma 1:

"1. Il contributo di cui all'articolo 8 può essere concesso a privati singoli, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22, comma 1, per l'acquisto ovvero l'acquisto e il recupero della abitazione da utilizzare come prima abitazione. Il contributo massimo non può eccedere la misura del trenta per cento del prezzo d'acquisto dell'alloggio ovvero del costo dell'acquisto e recupero.";

La Commissione concorda sulle modifiche all'articolo 8 bis della l.r. 23/2003 nel testo sopra riportato.

Il Presidente procede con la lettura delle modifiche all'articolo 11.



III Commissione consiliare permanente

Articolo 11 – Interventi per anziani autosufficienti e per persone con disabilità

- comma 1:
“1. Al fine di soddisfare i bisogni di anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti e delle persone con disabilità, possono essere previsti, nell'ambito delle risorse destinate a categorie speciali di cui all'art. 24, contributi individuali, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, per l'adeguamento dell'abitazione ove risiedono e di cui sono proprietari, comproprietari o usufruttuari.”;
- comma 2, lett. d):
“d) alla ristrutturazione interna dell'alloggio, al fine di consentire l'eventuale presenza stabile di persone o famiglie che assistano l'anziano o la persona con disabilità fruendo della stessa unità immobiliare, ovvero la suddivisione dello stesso in due alloggi, di cui uno in grado di ospitare la famiglia che assiste stabilmente l'anziano o la persona con disabilità;”;
- comma 3:
“3. Nel caso degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d-bis) il contributo, nella misura massima del cinquanta per cento del costo dell'intervento opportunamente documentato, è concesso previa certificazione tecnica dell'adeguatezza dell'intervento e dei materiali utilizzati. Nel caso della ristrutturazione di cui al comma 2, lettera d), il contributo è commisurato al costo della ristrutturazione ed al numero di unità immobiliari derivanti dall'intervento e, comunque, non può essere superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione di cui all'articolo 19, riferito a ciascuna unità immobiliare. In tal caso il beneficiario è tenuto a produrre anche la documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro instaurato con la persona o la famiglia impegnati stabilmente nell'assistenza.”;
- comma 4:
“4. Le prescrizioni tecniche per l'adeguamento degli alloggi sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto.”;

La Commissione concorda sulle modifiche all'articolo 11 della l.r. 23/2003 nel testo sopra riportato.

Il Presidente procede con la lettura delle modifiche all'articolo 13.

Articolo 13 – Interventi edilizi e recupero urbano

- comma 1:
“1. Per favorire l'integrazione tra politiche abitative e quelle di riqualificazione e rigenerazione urbana, il POA, sulla base dei criteri stabiliti dal piano triennale, destina risorse alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale ricompresi in programmi urbani complessi di cui alla l.r. 1/2015,



III Commissione consiliare permanente

con priorità per quelli che favoriscono il recupero edilizio ed il contestuale miglioramento della dotazione di servizi, mediante sinergie tra interventi pubblici e privati.”;

- comma 2:
“2. Gli interventi edilizi ricompresi nei programmi urbani complessi sono disciplinati, in base alle diverse categorie, ai sensi degli articoli 7, 8, 8-bis, 9, 11 e 12 e relativamente ai requisiti dei beneficiari delle risorse di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 21, 22, 23 e 24.”.

La Commissione concorda sulle modifiche all'articolo 13 della l.r. 23/2003 nel testo sopra riportato.

Il Presidente procede con la lettura delle modifiche all'articolo 17.

Articolo 17 – Iniziative di sperimentazione


- comma 3:
“3. Gli interventi di prevenzione sismica realizzati ai sensi della l.r. 1/2015 sono ricompresi nelle finalità di cui al presente articolo.”;

La Commissione concorda sulle modifiche all'articolo 17 della l.r. 23/2003 nel testo sopra riportato.

Il Presidente procede con la lettura delle modifiche all'articolo 20.

Articolo 20 – Requisiti generali dei beneficiari

- comma 1:
“1. I beneficiari dei contributi previsti nel Titolo II devono possedere uno dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;*
 - b) cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);*
 - c) titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);*
 - d) titolarità dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona*



III Commissione consiliare permanente

altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

e) titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).";

• **comma 2**

"2. I soggetti di cui al comma 1 devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) residenza anagrafica, o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale, nella Regione Umbria da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere comunque residente in Umbria alla data dell'intervento previsto;


b) condizione economica del nucleo familiare da accertarsi sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, entro i limiti minimi e massimi stabiliti per ciascuna tipologia di intervento;

c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione.";

• **comma 3:**

"3. Ai fini dell'attestazione del requisito di cui al comma 2, lettera b), nonché di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d), i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea con residenza fiscale in un Paese diverso dall'Italia, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 251/2007, devono presentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 2 del D.P.R. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora risulti provata l'impossibilità di acquisire detta documentazione nel Paese di origine o di provenienza tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari.";

• **comma 4:**



III Commissione consiliare permanente

“4. La Giunta Regionale con propria deliberazione può autorizzare la deroga al possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b), per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamità naturali.”.

Sull'Articolo 20, in particolare sul comma 2, lettera a), si apre una discussione alla quale intervengono il Presidente Pace e i Consiglieri Simona Meloni, Fabio Paparelli e Paola Fioroni.

Vista la complessità del tema riferita alla residenza anagrafica, che si presta ad un rischio di impugnativa, il Presidente Eleonora Pace propone di lasciare per il momento in sospeso il comma per giungere ad una riflessione che consenta di formulare un testo che risolva tutte le problematiche sia giuridiche che politiche.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente Pace di accogliere le modifiche condivise apportate all'articolo 20 della l.r. 23/2003 nel testo sopra riportato, e di lasciare in sospeso per il momento la lettera a) del comma 2.

Il Presidente procede con la lettura del nuovo articolo 20 bis.


Articolo 20 bis – Requisiti speciali per particolari tipologie di intervento

“1. Ove previsto dalle singole misure di cui alla presente legge, sono richiesti ai beneficiari i seguenti ulteriori requisiti:

a) non essere titolari, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento, di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio ovvero, prima di detta assegnazione, non è comunque nella disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

b) non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti o contributi pubblici di edilizia agevolata o per l'acquisto dell'abitazione, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;

c) non aver ricevuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERS per cui, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza dall'assegnazione ovvero è stato disposto l'annullamento del provvedimento di assegnazione.”.



III Commissione consiliare permanente

La Commissione concorda con la proposta di inserire l'articolo 20 bis nel testo sopra riportato.

Il Presidente procede con la lettura delle modifiche all'articolo 21.

Articolo 21 – Accesso ai contributi per gli interventi di recupero

- comma 6 bis:

“6 bis. I beneficiari di cui al comma 6, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1 e comma 2, lettere a) e b). Inoltre, unitamente ai componenti il nucleo familiare, devono possedere il requisito di cui all'articolo 20 bis, comma 1, lettera a), per il quale non si considera l'alloggio oggetto dell'intervento di recupero, e lettera b).”.

La Commissione concorda sulle modifiche all'articolo 17 della l.r. 23/2003 nel testo sopra riportato.

Il Presidente procede con la lettura delle modifiche all'articolo 22.

Articolo 22 – Requisiti generali dei beneficiari

- comma 1:

“1. Per beneficiare dei contributi di cui agli articoli 8 e 8 bis occorre possedere i requisiti generali di cui all'articolo 20 e, unitamente ai componenti il nucleo familiare, di cui all'articolo 20 bis, lettere a) e b).”;

- sono soppresse le lettere a) e b) del comma 1 della l.r. 23/2003;

- comma 2 lett. b):


“b) delocalizzazione di abitazioni costruite in conformità a strumenti urbanistici vigenti in aree a rischio idrogeologico, ovvero ricomprese in aree di forte degrado urbanistico ed oggetto di programmi urbani complessi di cui alla l.r. 1/2015, che ne impongono la demolizione e la ricostruzione in altri siti.”.

La Commissione concorda sulle modifiche all'articolo 22 della l.r. 23/2003 nel testo sopra riportato.

Il Presidente procede con la lettura delle modifiche all'articolo 23.

Articolo 23 – Accesso alla locazione permanente ed a termine

- comma 1:



III Commissione consiliare permanente

“1. I conduttori degli alloggi destinati alla locazione permanente ed a termine di cui all'articolo 9 devono possedere i requisiti generali previsti dall'articolo 20 e, unitamente ai componenti il nucleo familiare, i requisiti di cui all'articolo 20 bis, lettere a) e b).”.

La Commissione concorda sulle modifiche all'articolo 23 della l.r. 23/2003 nel testo sopra riportato.

Il Presidente procede con la lettura delle modifiche all'articolo 24.

Articolo 24 – Accesso ai contributi per categorie speciali


- comma 1:
“1. Al fine di ottenere i contributi previsti per le categorie speciali, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 20, comma 1 e comma 2, lettere a) e b), è necessario trovarsi in una delle seguenti condizioni:”;
- comma 1 lett. b):
“b) se persone con disabilità, avere una diminuzione della capacità lavorativa superiore a due terzi;”;
- comma 1 lett. c):
“c) se giovani, costituire un nucleo familiare composto da persone con non più di quaranta anni di età.”;
- comma 1 bis:
“1 bis. I beneficiari dei contributi destinati agli interventi per anziani autosufficienti e per le persone con disabilità di cui all'articolo 11 devono possedere i requisiti generali di cui all'articolo 20, comma 1 e comma 2, lettere a) e b), ed inoltre, unitamente ai componenti il nucleo familiare, devono possedere il requisito di cui all'articolo 20 bis, lettera a), per il quale non si considera l'alloggio oggetto dell'intervento di recupero.”.

La Commissione concorda sulle modifiche all'articolo 24 della l.r. 23/2003 nel testo sopra riportato e in particolare sulla possibilità di innalzare il requisito dell'età da trentacinque a quaranta anni per accedere ai contributi per le categorie speciali.

Il Presidente procede con la lettura delle modifiche all'articolo 24 ter.

Articolo 24 ter – Erogazione dei contributi e disciplina dei requisiti

- comma 2:
“2. La Giunta regionale, inoltre, detta, con proprio atto, disposizioni per la disciplina applicativa dei requisiti di cui agli articoli 20, 20 bis, 21, 22, 23 e



III Commissione consiliare permanente

24, nonché per l'attestazione e la verifica del possesso, anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 41, comma 1 bis, dei requisiti medesimi."

La Commissione concorda sulle modifiche all'articolo 24 ter della l.r. 23/2003 nel testo sopra riportato.

Il Presidente procede con la lettura delle modifiche all'articolo 25.

Articolo 25 – Operatori

- comma 6:

"6. Fermo restando quanto previsto al comma 3, gli interventi in locazione a termine, di cui agli articoli 7 e 9, comma 3 sono realizzati dagli operatori privati di cui al comma 4, previa stipula di una convenzione della durata minima di otto anni con il comune competente per territorio."

La Commissione concorda sulle modifiche all'articolo 25 della l.r. 23/2003 nel testo sopra riportato.

Il Presidente procede con la lettura delle modifiche all'articolo 27.

Articolo 27 – Alloggi di ERS pubblica

- comma 3:

"3. Gli alloggi di ERS pubblica che presentano particolare carattere di pregio storico-artistico o che per modalità di acquisizione o di destinazione funzionale o per particolare onerosità dei costi di gestione e manutenzione, derivanti anche da interventi di riqualificazione e rigenerazione, non sono utilizzabili per le finalità previste dal presente Titolo, possono essere esclusi, con provvedimento motivato dell'ente proprietario, dal patrimonio di cui all'articolo 1-ter e destinati alla locazione ad uso residenziale con un canone concordato non inferiore a quello stabilito con le modalità di cui all'articolo 2 della L. 431/1998.";

- comma 6:

"6. Gli alloggi non più funzionali alla locazione a causa della loro ubicazione o per mancanza di domanda o per particolare onerosità dei costi di gestione o di manutenzione o di riadattamento possono essere inseriti nei programmi di vendita di cui all'articolo 45."

La Commissione concorda sulle modifiche all'articolo 27 della l.r. 23/2003 nel testo sopra riportato.

Il Presidente procede con la lettura delle modifiche all'articolo 28.



III Commissione consiliare permanente

Articolo 28 – Gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

- comma 3 bis:
“3 bis. L’ATER regionale, inoltre, trasmette alla Giunta regionale l’elenco degli enti proprietari che risultano inadempienti rispetto a quanto previsto al comma 2 in ordine alla stipula delle convenzioni nonché al rinnovo delle stesse.”;
- comma 3 ter:
“3 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di ottemperanza da parte degli enti proprietari inadempienti di cui al comma 3 bis, prevedendo anche l’eventuale esclusione dalla ripartizione dei finanziamenti.”.

Il Presidente Eleonora Pace preso atto della complessità dei contenuti degli articoli 29 e 30 e della conseguente discussione che si è aperta sugli stessi, propone di interrompere l’esame dell’articolato all’articolo 28 e di aggiornare i lavori alla prossima seduta che si terrà giovedì 15 c.m. alle ore 10.00.

La Commissione preso atto della discussione svolta sull’articolato, alla quale hanno partecipato tutti i Consiglieri e i tecnici presenti, non esprime alcuna votazione ma accoglie il testo nella formulazione proposta e letta nella seduta odierna e concorda con la proposta del Presidente Pace di aggiornare i lavori alla prossima seduta di Commissione.

Il rinvio vale anche per l’**OGGETTO N.5** relativo all’atto n. 277 di seguito descritto, non abbinato agli atti 41 e 69, il cui esame è stato iniziato dalla Commissione in coincidenza con l’esame del testo unificato formulato sui citati atti 69 e 41:

ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 28/11/2003, N. 23 (NORME DI RIORDINO IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE)

Tipo Atto: DISEGNO O PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Iniziativa: CONSR. PAPARELLI E MELONI

Atto numero: 277

Competenza: Redigente

Interviene il Consigliere Tommaso Bori per chiedere di calendarizzare quanto prima le due ipotesi di normativa sui disturbi del neurosviluppo Atto n. 131, la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Bori e Bettarelli (Disturbi del neurosviluppo: normativa a sostegno dei pazienti e degli operatori sanitari) e l’atto n. 834 la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Squarta e Pace (Normativa sui disturbi del neurosviluppo e sui servizi per i disturbi neuropsichiatrici infantili e per quelli di transizione).



III Commissione consiliare permanente

Il Presidente Pace in proposito informa che sarà possibile calendarizzare l'esame dei due atti dopo l'illustrazione dell'atto n. 834.

La Commissione all'unanimità concorda con il Presidente Pace.

Il Presidente Eleonora Pace introduce l'oggetto n. 6.

OGGETTO N.6

ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2018, N. 1 (SISTEMA INTEGRATO PER IL MERCATO DEL LAVORO, L'APPRENDIMENTO PERMANENTE E LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO)

Tipo Atto: DISEGNO O PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Iniziativa: G.R. DELIB. N. 249 DEL 26/03/2021

Atto numero: 828

Competenza: Consultiva

Il Presidente Eleonora Pace ricorda che l'atto è all'esame della I Commissione ed è stato illustrato dall'Assessore competente nella seduta del 6 aprile u.s.; ricorda inoltre che la Commissione può decidere di esprimere un parere motivato oppure rimettersi al parere della I Commissione.


Il Presidente Eleonora Pace pone in votazione la proposta di rimettersi al parere della I Commissione.

La Commissione decide di rimettersi al parere della I Commissione all'unanimità, con 6 voti favorevoli espressi all'unanimità dai 6 Consiglieri presenti e votanti: Eleonora Pace e Paola Fioroni presenti in sede e i Consiglieri Michele Bettarelli, Tommaso Bori, Valerio Mancini, Stefano Pastorelli, che, collegati in video conferenza, interpellati dal Presidente Eleonora Pace hanno espresso a voce, in modo chiaro ed inequivocabile il proprio voto favorevole.

Non essendovi altri argomenti da trattare il Presidente Eleonora Pace ringrazia tutti i partecipanti e, alle ore 12,10 dichiara conclusa la seduta di Commissione.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Responsabile della Sezione *Segreteria
della III Commissione permanente, delle
Commissioni speciali, delle Commissioni
d'inchiesta e della Commissione di garanzia
statutaria*



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3362 - Fax 075.576.3270
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: comm3@crumbria.it

III Commissione consiliare permanente

Seriana Mariani

Il Dirigente ad interim
del Servizio Commissioni,
Legislazione e Affari europei

Juri Rosi

Il Presidente
della III Commissione
Sanità e servizi sociali

Eleonora Pace

Firme apposte digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge